



COMUNE DI CAVRIGLIA

PROVINCIA DI AREZZO

V.le Principe di Piemonte - 52022- 055966971 - - FAX 0559503

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO DENOMINATO "NUOVO TRACCIATO VIARIO CASE MASSI" (RACCORDO VIABILITA' MONTANINA - CASE MASSI) E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTI AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. n.65/2014

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi dell'art.18 della L.R. 10.11.2014 n. 65

AREA URBANISTICA



Responsabile del Procedimento

Geom. Piero Secciani

Garante dell'informazione e della partecipazione

P.I. Mario Baldini

Marzo 2019

PREMESSA

La Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 “*Norme per il governo del territorio*”, in particolare l’art. 222 “*Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014*” prevede che, nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possano adottare ed approvare varianti al regolamento urbanistico secondo le disposizioni di cui alla stessa Legge n.65/2014; il Titolo II, Capo IV, dispone norme procedurali semplificate per la formazione degli atti di governo del territorio.

La Variante in oggetto si inserisce nell’iter procedurale di approvazione di un progetto di stabilizzazione della viabilità comunale della Montanina denominato “*Variante al Progetto Definitivo ed esecutivo di stabilizzazione del movimento franoso che interessa la strada comunale della Montanina* “. Pertanto, la presente variante si forma ai sensi dell’art.34 della L.R. n.65/2014 “*Varianti mediante approvazione del progetto*”.

La medesima legge regionale all’art.18 individua il ruolo e le funzioni del Responsabile del Procedimento che, nell’ambito della formazione dello strumento urbanistico, deve:

- accertare e certificare che il procedimento di formazione degli strumenti urbanistici si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;
- verificare che l’atto di governo del territorio si formi nel rispetto della L.R. 65/2014, dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlate, nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all’articolo 10, comma 2, tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore dei soggetti istituzionali competenti di cui all’articolo 8.

La presente relazione è quindi redatta ai sensi di quanto disposto dall’art.18 della L.R. n. 65 del 10.11.2014 “*Norme per il governo del territorio*”.

Il Comune di Cavriglia è ad oggi dotato di Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico vigenti, redatti ai sensi della Legge Regionale n.01/2005.

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2000 l’Amministrazione Comunale ha approvato il Piano Strutturale successivamente modificato con una variante di minima entità approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2014 “*Variante di aggiornamento della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio del Regolamento Urbanistico e variante di minima entità al Piano Strutturale*” ;

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 23.12.2003 è stato approvato il Regolamento Urbanistico, poi interessato da variante generale approvata definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n.80 del 09.11.2007 e successivamente interessato dalla “*Variante di aggiornamento della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio del Regolamento Urbanistico*”

e variante di minima entità al Piano Strutturale.", approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2014.

Entrambi gli strumenti sono stati redatti in attuazione dell'allora vigente legge urbanistica regionale (L.R. n.1/2005) e sono stati sottoposti al procedimento di valutazione ambientale Strategica di cui L.R. n.10/2010 (D.G.C. n.69/2014).

I CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA

La variante tratta della previsione di un'opera pubblica necessaria per definire l'accesso all'aggregato di Case Massi oltre che il collegamento ad una rete di viabilità minori a servizio del territorio, in condizioni di maggiore sicurezza nell'interesse pubblico generale e che non prevede di apportare modifiche alla disciplina degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ma esclusivamente di tipo localizzativo.

L'Amministrazione comunale, pertanto, ha ritenuto necessario avviare la procedura di variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico vigente.

Con Deliberazione n.24 del 31/01/2019 " *Delibera di indirizzo in merito alla Variante n.01 al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 10.11.2014 n.65 – Intervento strada comunale Montanina individuazione nuovo tracciato viario Case Massi*" la Giunta Comunale ha dato mandato al Responsabile dell'Area Urbanistica di mettere in atto tutte le procedure e le attività necessarie ai fini dell'approvazione della variante agli atti di governo del territorio.

La Giunta Comunale ha preso atto della nota trasmessa in data 18/01/2019 dal Direttore dei Lavori Dott. Geol. Michele Sani al Responsabile Unico del Procedimento, con la quale viene indicata come opportuna una variante al progetto che renda definitivo il tracciato della strada alternativo ed a carattere provvisorio verso la località Case Massi, essenzialmente per i seguenti motivi:

-la prevista viabilità provvisoria ricade esternamente all'area di frana, mentre la riattivazione del tracciato originario continuerebbe a transitare sul corpo di frana che sebbene venga stabilizzato, presenterà pur sempre caratteristiche di minore garanzia rispetto alle aree circostanti;

-la viabilità alternativa per Case Massi presenta caratteristiche idonee per essere trasformata in percorso definitivo in termini di larghezza, strato di fondazione e massicciata;

-che la maggiore spesa nel completamento della pista verrebbe compensata nella mancata adeguamento dell'originario tracciato viario per Case Massi;"

Secondo quanto previsto dall'art.19, comma 2 del D.P.R. 327/2001 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"), nel caso in cui l'opera pubblica prevista non risulti conforme agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del Consiglio Comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. .

In conformità a quanto previsto dal D.P.R. 327/2001 e ai sensi della L.R.65/2014 "Norme per il governo del territorio", la Variante in oggetto si configura come **variante mediante approvazione del progetto** e risulta disciplinata dall'art.34 della stessa legge regionale.

Con Determinazione n.352 del 02/03/2019 è stato nominato il Garante dell'informazione e della partecipazione nella figura del P.I. Mario Baldini, il responsabile del procedimento il Responsabile dell'area Urbanistica.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Come esplicitato in premessa, nell'ambito del procedimento di formazione degli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n.1/2005 e dalla L.R. n.10/2010, gli stessi sono stati sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica.

L'art.14 della L.R.n.65/2014 dispone che gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (*Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza*), e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (*Norme in materia ambientale*).

L'art. 5 della L.R. n.10/2010, così come modificata dalla L.R. n.17/2016, al comma 3-ter dispone: *"Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa."*

A tal proposito, nella seduta del 09/03/2019 l'Autorità Competente ha esaminato la presente variante e la *Relazione motivata*, predisposta dal proponente ed allegata alla variante in oggetto, nella quale si relaziona in merito all'esclusione della variante stessa dalla procedura di assoggettabilità VAS, valutando *"che il nuovo tratto stradale presenta pendenze superiori alla viabilità preesistente per le quali dovranno essere adottati opportuni accorgimenti, anche puntuali, finalizzati alla sicurezza stradale"*.

Con determinazione n.408/2018 del 11/03/2019 si è preso atto del Provvedimento motivato emesso dall'Autorità Competente attraverso il quale, pronunciandosi ai fini del provvedimento di verifica semplificata ai sensi dell'art.5, comma 3.ter della L.R. n.10/2010, la stessa dispone in merito all'esclusione della Variante dalla procedura di assoggettabilità a VAS.

VERIFICHE AI SENSI DELL'ART.18, L.R. N.65/2014

Profili di coerenza esterna

In merito alla certificazione dei profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni, come esplicitato nella Relazione Tecnica di variante, si rileva che:

- Con la delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27.04.2015 la Regione Toscana ha approvato il **P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR)**.

Ai sensi dell'art.20 della *Disciplina del Piano*, le varianti agli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del PIT-PPR, per le parti del territorio interessate, adeguano i propri contenuti assicurando il rispetto delle prescrizioni e delle prescrizioni d'uso, e la coerenza con le direttive della disciplina statutaria. Secondo quanto disposto dal recente Accordo fra MIBACT e Regione Toscana, firmato in data 17.05.2018 e che ha sostituito il previgente Accordo, la coerenza delle varianti agli atti di governo del territorio che interessano Beni Paesaggistici rispetto al PIT-PPR viene valutata nell'ambito del procedimento urbanistico.

Lo stesso Piano regionale suddivide la Regione in macrozone definite Ambiti di Paesaggio e definisce le linee di indirizzo per la pianificazione a livello locale. Gli obiettivi di qualità individuati per ogni singolo ambito completano quelli contenuti negli abachi delle invariants validi per tutto il territorio Regionale.

- Con D.G.P n. 72 del 16 maggio 2000 è stato approvato il **P.T.C.P. della provincia di Arezzo**. Il piano persegue lo sviluppo sostenibile nel territorio provinciale, a tal fine assume la tutela dell'identità culturale e fisica del territorio come condizione essenziale di qualsiasi scelta di trasformazione ambientale e promuove la valorizzazione delle qualità dell'ambiente naturale, paesaggistico ed urbano, il ripristino delle qualità deteriorate ed il contenimento di nuovi e più elevati valori formali e funzionali al territorio.

La Variante in oggetto persegue il fine del miglioramento dei livelli di mobilità e di fruizione della rete di livello locale a servizio degli aggregati residenziali storici e delle attività agricole esistenti. Preso atto delle valutazioni effettuate nella *Relazione Tecnica* in merito alla coerenza esterna della variante in oggetto, è **possibile affermare che la stessa si forma in COERENZA al PIT-PPR, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso.**

Per i medesimi motivi la stessa variante persegue le direttive indicate dalla pianificazione provinciale e risulta CONFORME agli obiettivi generali del PTCP.

Profili di coerenza interna

In merito alla certificazione dei profili di coerenza interna con gli atti comunali di governo del territorio sovraordinati, si rileva che:

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2000 l'Amministrazione Comunale ha approvato il Piano Strutturale successivamente modificato con una variante di minima entità approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2014 "*Variante di aggiornamento della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio del Regolamento Urbanistico e variante di minima entità al Piano Strutturale*"
- Il P.S. descrive obiettivi volti alla *riorganizzazione e razionalizzazione delle infrastrutture per la*

mobilità volte ad eliminare le condizioni di incompatibilità determinate dai traffici di attraversamento degli insediamenti, e alla gerarchizzazione dei percorsi dando spazio a forme di mobilità alternative rispetto all'automobile.

- La viabilità di progetto si colloca in prossimità della preesistente strada comunale Case Massi, compresa fra l'abitato di Meleto e della Montanina. La parte a monte del nuovo tracciato viario, ricade all'interno di un geotopo di valore monumentale, formazioni geologiche normate dall'art. 38 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico vigente e per cui "*sono ...sempre consentiti gli interventi volti a salvaguardare l'agibilità e l'adeguamento funzionale del sistema viario purchè siano garantiti il corretto inserimento ambientale oltre che le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura e dei versanti*".

Gli obiettivi del progetto e della contestuale Variante agli strumenti di governo del territorio, come esplicitato nella Relazione Tecnica e qui riassunto, possono considerarsi coerenti con gli obiettivi generali del PS soprattutto con le finalità di riorganizzazione e razionalizzazione delle infrastrutture per la mobilità e in quanto messa in sicurezza del tracciato nell'interesse pubblico generale.

Visti inoltre:

- Visto inoltre il **Regolamento Edilizio Comunale** approvato con delibera del C.C. n. 37 del 29/10/2013 e n. 11 del 29/04/2015.
- Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) vigente.

La variante risulta COERENTE con gli altri strumenti urbanistici comunali.

Rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I, della L.R.65/2014 con particolare riferimento alla tutela e riproduzione del patrimonio territoriale

Relativamente al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo I della L.R. n.65/2014 con particolare riferimento alla tutela e riproduzione del patrimonio territoriale occorre rilevare che la variante in oggetto non risulta in contrasto con nessuna delle disposizioni previste.

Come sopra evidenziato, la Variante, per la sua natura di modifica minimale volta a individuare una viabilità alternativa alla preesistente esterna all'area interessata da pericolosità di frana, non introducendo nuove previsioni di consumo di suolo, non intervenendo sul dimensionamento degli strumenti di pianificazione, non comportando diminuzione degli standard, e non introducendo modifiche alla disciplina.

Le modifiche introdotte non risultano incidenti sulle risorse ambientali e territoriali rispetto a quanto già valutato nei vigenti strumenti urbanistici.

Rispetto dei criteri per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato di cui all'articolo 4

Come già esposto nel presente documento, la Variante si riferisce ad infrastruttura alternativa ad un limitrofo tracciato che corre in area di frana. **In tal senso è da intendersi come adeguamento di infrastruttura esistente in area con maggiori garanzie di sicurezza e stabilità dal punto di vista idrogeologico e pertanto ricadente fra gli interventi disciplinati dall'art. 25 comma 2 della L.R. n.65/2014.**

Rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III

In riferimento al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III della L.R. n.65/2014 relative al territorio rurale si sottolinea che la previsione si pone come necessaria ed obbligatoria per la definizione di condizioni di maggiore sicurezza nella viabilità a servizio del territorio e comunque nel rispetto degli assetti territoriali, ambientali e paesaggistici.

Rispetto delle disposizioni di cui al titolo V

La variante in oggetto si attua nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V della L.R. n.65/2014.

PROCEDURA AI SENSI DELLA LRT 65/2014

La Variante relativa all'approvazione del PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO "NUOVO TRACCIATO VIARIO CASE MASSI" (RACCORDO VIABILITA' MONTANINA - CASE MASSI) da sottoporre all'adozione del Consiglio Comunale si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione del Responsabile del Procedimento;
- Relazione del Garante dell'Informazione e della Partecipazione;
- Relazione Tecnica;
- Piano Strutturale- Tav. S7/1 – Stato attuale
- Piano Strutturale -Tav.S7/1 – Stato modificato
- Regolamento Urbanistico - Tav. B4 Meleto - Santa Barbara -Stato Attuale
- Regolamento Urbanistico - Tav. B4 Meleto - Santa Barbara -Stato Modificato
- Relazione geologica;

Per la parte urbanistica, gli elaborati sono stati redatti a firma del Responsabile dell'Area Urbanistica; la *Relazione geologica* è stata redatta a firma del geologo Dr. Michele Sani.

PROGETTO STRADALE

PDE-R - Relazioni tecniche

PDE-R1) Relazione tecnica

PDE-TA - Tavole di stato attuale

PDE-TA1) Planimetria stradale estratto b (scala 1:200)

PDE-TA2) Planimetria stradale estratto b: stato di rilievo (scala 1:200)

PDE-TA3a) Sezioni stradali nello stato attuale (scala 1:100)

PDE-TA3b) Sezioni stradali nello stato attuale (scala 1:100)

PDE-TA3c) Sezioni stradali nello stato attuale (scala 1:500)

PDE-TB - Tavole di stato di progetto

PDE-TB1) Planimetria stradale estratto b (scala 1:200)

PDE-TB2) Planimetria stradale estratto b: stato di progetto (scala 1:200)

PDE-TB3a) Sezioni stradali nello stato di progetto (scala 1:100)

PDE-TB3b) Sezioni stradali nello stato di progetto (scala 1:100)
PDE-TB3c) Sezioni stradali nello stato di progetto (scala 1:500)
PDE-TB4) Particolari costruttivi del progetto della strada (scale varie)
PDE-TB5) Planimetria stradale estratto b: sottoservizi (scala 1:200)
PDE-TB6) Segnaletica stradale (scale varie)

PDE-C - Valutazione della spesa complessiva

PDE-C1) Elenco prezzi unitari
PDE-C2) Computo metrico estimativo
PDE-C3) Quadro economico

La parte relativa al progetto dell'opera pubblica è stata redatta da Terra & Opere Srl.

La Variante in oggetto si forma secondo l'iter di cui all'art.34 della L.R. n.65/2014, Titolo II Capo IV – *Disposizioni procedurali semplificate* e pertanto non è soggetta all'avvio del procedimento di cui all'art. 17, il quale contiene il programma delle attività di informazione e partecipazione.

L'art.32 della medesima legge, nell'ambito delle disposizioni per l'adozione e approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale e piano operativo, precisa che le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in ragione dell'entità e dei potenziali effetti delle previsioni oggetto della variante semplificata. Nell'ambito di tale variante con Determinazione n.352 del 02/03/2019 è stato comunque individuato quale Garante dell'informazione e della partecipazione il P.I. Mario Baldini; costituisce quindi allegato all'atto da adottare anche la Relazione del Garante dell'informazione e della partecipazione, redatto a firma del P.I. Mario Baldini.

Dato altresì atto che si ritiene di non assoggettare la variante in oggetto alla Conferenza di Copianificazione poiché ai sensi dell'art.25 comma 2 della L.R. n.65/2014 “*Non sono soggette alla conferenza di cui al comma 1 le previsioni che comportano impegni di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato nei seguenti casi:*

- a) *interventi di adeguamento delle infrastrutture lineari esistenti;*
- b) *interventi attinenti alla sicurezza, al pronto soccorso sanitario, alla difesa idraulica e idrogeologica;***

Preso atto che:

- nella seduta del 09/03/2019, l'Autorità Competente ha esaminato la Variante e la relativa *Relazione motivata* redatta ai sensi dell'art.5 comma 3-ter della L.R. n.10/2010, esprimendo il *Provvedimento motivato* di esclusione della stessa dal procedimento di VAS, allegato e parte integrante della presente deliberazione;
- con Determinazione n. 408 del 11/03/2019 il Responsabile dell'Area Urbanistica ha preso atto delle conclusioni contenute nel *Provvedimento motivato* redatto dall'Autorità Competente in materia di

VAS e ne ha contestualmente disposto, ai sensi dell'art. 22, comma 5 della L.R. n.10/2010, la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Autorità Procedente;

Preso atto inoltre che ai sensi dell'art.104 della L.R 65/2014 sono stati depositati presso l'ufficio Regionale del Genio Civile di Arezzo gli elaborati indicati dal Regolamento 25 ottobre 2001 n. 53/R e che il medesimo ufficio, verificata la completezza della documentazione depositata, con nota del 18/03/2019 prot. n. 3479, ha comunicato la data di acquisizione della documentazione (prot.n. 123931/N.060060) ed il numero di deposito (**3725** del 19/03/2019);

Dato inoltre atto che l'approvazione del progetto definitivo equivale, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001, a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzare;

Dato atto che il progetto in oggetto in data 18/03/2019 è stato validato e quindi è stata accertata la conformità del medesimo con le disposizioni vigenti ed i criteri progettuali definiti dalla normativa di riferimento, giusta Attestazione del RUP e del progettista agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici Comunale;

Visto:

- il parere espresso dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno in data 11/03/2018 con prot. 3068, che rileva quanto segue:

“.....Il progetto proposto definisce il tracciato della nuova viabilità al margine delle esistenti aree PF4 e PF3 senza interferire con esse, scegliendo in tal senso la collocazione ottimale della nuova strada, dato che nelle aree richiamate gli interventi pubblici sono ammessi solo se “non diversamente localizzabili”. Si rileva inoltre che le indagini geologico-tecniche dimostrano che la nuova collocazione presenta sezioni di progetto con condizioni di stabilità secondo normativa a dimostrazione che, in ogni caso, minime interferenze locali non hanno effetti sulle aree a pericolosità del PAI ad oggi delineate.

Ciò premesso si comunica che il nuovo tracciato di progetto è ammissibile senza parere da parte di questa Autorità a condizione che non siano introdotte varianti progettuali con evidenti interferenze con le aree PF3 e PF4.”

- la trasmissione del progetto alla Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile- Settore Genio Civile Valdarno Superiore in data 13/03/2019 con prot. 3255 ;

Visto le valutazioni espresse si ritiene che il progetto definitivo esaminato possa essere rimesso all'esame dell'organo competente, per l'approvazione.

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti regolamenti di attuazione ancora in vigore della L.R. n.1/2005 nonché di quelli disposti in attuazione della L.R. n.65/2014.

Per tutto quanto sopra esposto, richiamato l'art. 18 della L.R. n.65 del 10.11.2014, il Responsabile del Procedimento

DICHIARA E CERTIFICA

che la presente variante al Regolamento Urbanistico risulta conforme alla L.R. n.65/2014 e s.m.i, ai relativi regolamenti di attuazione ed alle norme ad essa correlate nonché coerente con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all'articolo 10, comma 2, della medesima L.R. n.65/2014 e con gli altri piani o programmi di settore vigenti approvati dai soggetti istituzionalmente competenti.

Cavriglia, li 21/03/2019

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Piero Secciani

*Allegati:
Relazione del Garante dell'informazione e della partecipazione.*